

Prot. RI 7077

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

- Visto** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 74 e seguenti;
- Visto** il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 178 e seguenti;
- Visto** il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;
- Visto** il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Vista** la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
- Visto** il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
- Visto** il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il comma 7 del citato articolo 23 quater, in base al quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2004 emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 25 ottobre 2004, emanato di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni

attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive, nonché degli ippodromi;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 15 dicembre 2005, emanato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Politiche di sviluppo del ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione del citato articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in più formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate "Vincente nazionale" ed "Accoppiata nazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata "Nuova Tris nazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate "Quartè nazionale" e "Quintè nazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 che ha approvato le modalità di gestione delle formule di gioco denominate "Vincente internazionale", "Accoppiata internazionale" e "Tris internazionale";

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008 che ha approvato le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato "V7";

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; le convenzioni di concessione, per la raccolta attraverso il canale a distanza, stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 24, comma 11, lettera dalla A) alla F), della legge 7 luglio 2009, n.88; le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i giochi sportivi a totalizzatore e le scommesse ippiche;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2009, n. 37249/giochi/GST, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 novembre 2009, n. 260, con cui sono state emanate disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalità di rendicontazione per la gestione dei giochi sportivi a totalizzatore e delle scommesse di ippica nazionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 476, in base al quale è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse nonché le modalità di funzionamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 108511 del 31 dicembre 2012 che in applicazione della su citata legge, all'art. 4, istituisce, presso la tesoreria statale, la contabilità speciale intestata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli denominata: "contabilità per i giochi

sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici" per la gestione dei relativi flussi finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72859 del 4 novembre 2015, che, attesa l'esigenza di gestire anche i flussi finanziari dell'ippica d'agenzia mediante la contabilità speciale suddetta, dopo l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 108511 del 31 dicembre 2012, introduce l'art. 4-bis che stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2016 la contabilità speciale di cui all'articolo 4 assume la seguente denominazione: "contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale, concorsi pronostici ippici e ippica d'agenzia";

Considerato che occorre ridefinire l'attuale assetto dei flussi finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e delle scommesse ippiche, al fine di favorire la gestione dei flussi finanziari connessi attraverso la contabilità speciale istituita presso la tesoreria statale;

Vista la delibera n. 273 del 18 giugno 2015 del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Aronica l'incarico di Vicedirettore dell'area monopoli ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni; delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni; della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come attuato dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 e dai relativi decreti di disciplina tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze; delle formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come attuato dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008; del concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come attuato dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008; delle scommesse ippiche d'agenzia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) **ADM**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) **concessionario**, l'operatore di gioco selezionato da ADM in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici, alle scommesse a totalizzatore, alle scommesse di ippica nazionale e alle scommesse di ippica d'agenzia. Per le sole scommesse di ippica d'agenzia si intendono compresi anche gli ippodromi;

- c) **concessione**, l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici, alle scommesse a totalizzatore, alle scommesse di ippica nazionale e alle scommesse di ippica d'agenzia;
- d) **concorsi pronostici**, i concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) **incasso della raccolta**, l'incasso delle giocate raccolte al netto delle giocate annullate, per i concorsi chiusi nella settimana o nel mese contabile di riferimento;
- f) **incasso totale lordo**, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta e i rimborsi pagati e prescritti nella settimana o nel mese contabile di riferimento;
- g) **mese contabile**, comprende le settimane contabili per le quali la domenica ricade nel mese di riferimento;
- h) **movimento netto**, l'importo dei biglietti emessi e in competenza nella giornata, al netto di quelli annullati e rimborsabili;
- i) **punto di vendita**, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44;
- j) **quindicina contabile**, il periodo che intercorre tra il primo e il quindicesimo giorno del mese di riferimento ovvero tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese di riferimento;
- k) **saldo quindicinale**, il valore risultante, per la quindicina contabile di riferimento, dalla differenza tra il movimento netto del gioco al totalizzatore e i biglietti vincenti del gioco a totalizzatore, l'imposta unica sul gioco a totalizzatore e l'aggio di competenza del concessionario, incrementato del prelievo sul gioco a quota fissa, di quello sulla multipla a riferimento e dei biglietti vincenti e rimborsabili prescritti per tutte le tipologie di gioco;
- l) **saldo settimanale**, il valore risultante, per ciascun concessionario e distinto per tipologia di gioco, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le voci che seguono, incrementato dell'eventuale recupero dell'aggio e del compenso nel caso si siano effettuati rimborsi di giocate a carature:
 - I. le vincite pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - II. i rimborsi pagati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 - III. il compenso dei punti vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 - IV. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione;
 - V. il credito derivante dagli anticipi dei punti vendita riferiti alle settimane contabili precedenti, per le quali il valore del saldo settimanale è negativo.

- m) **scommesse a totalizzatore**, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
- n) **scommesse di ippica d'agenzia**, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) **scommesse di ippica nazionale**, le scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, commi 293 e 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il nuovo concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- p) **saldo mensile**, distinto per tipologia di gioco, indica la somma dei saldi settimanali compresi nel mese contabile di riferimento;
- q) **saldo mensile unificato**, la somma dei saldi mensili dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore;
- r) **settimana contabile**, il periodo che intercorre tra la giornata di lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
- n) **terminale di gioco**, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
- o) **totalizzatore nazionale**, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da ADM, per la gestione dei concorsi pronostici, delle scommesse a totalizzatore, delle scommesse di ippica nazionale e per le scommesse di ippica d'agenzia.

TITOLO I

Norme relative ai concorsi pronostici e alle scommesse a totalizzatore

Articolo 2

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale, distinto per tipologia di gioco, il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
 - a) il saldo settimanale;
 - b) l'incasso della raccolta nella settimana contabile di riferimento;
 - c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per i concorsi pronostici o le scommesse a totalizzatore di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 - d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita relativo all'incasso di cui al punto c);
 - e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
 - f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
 - g) l'incasso di ciascun concorso pronostico o scommessa a totalizzatore di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

- h) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso di cui al punto c), nella misura prevista dagli atti di concessione;
 - i) il credito derivante dagli anticipi dei punti vendita riferiti alle settimane contabili precedenti, per le quali il valore del saldo settimanale è negativo;
 - j) l'aggio e il compenso da recuperare per eventuali rimborsi di giocate a caratura.
3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco, distinto per tipologie di gioco, delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.
 4. Gli importi dovuti dal concessionario ad ADM sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Articolo 3

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad ADM

1. Il concessionario versa entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente di contabilità speciale n. 5736, intestato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e istituito presso la tesoreria statale, il saldo mensile unificato dato dalla somma del saldo mensile dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile unificato, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Articolo 4

Allocazione dei fondi nel bilancio dello Stato

1. A fronte delle entrate affluite sul conto corrente di contabilità speciale di cui all'art. 3, le medesime sono così ripartite:
 - a) imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
 - b) residuo per la scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278;
 - c) spettanze erariali per le operazioni di lordizzazione.

Articolo 5

Altri versamenti

1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da ADM entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre.
2. L'emissione dei titoli di pagamento per la somministrazione ai concessionari dei fondi per il pagamento delle vincite e dei rimborsi, avviene, di norma, entro la settimana successiva alla chiusura della settimana contabile in cui le vincite e i rimborsi sono prenotati.

Articolo 6

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi dei concorsi pronostici

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi ovvero alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.
2. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere b) e d) dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato è erogato da ADM utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'amministrazione stessa.

Articolo 7

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi delle scommesse a totalizzatore

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi ovvero alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

TITOLO II

Norme relative alle scommesse ippiche nazionali

Articolo 8

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
 - a) il saldo settimanale;
 - b) l'incasso della raccolta nella settimana contabile di riferimento;
 - c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte per tutte le scommesse ippiche di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 - d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita relativo all'incasso di cui al punto c);
 - e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
 - f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

- g) l'incasso di ciascuna scommessa ippica di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 - h) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso di cui al punto c), nella misura prevista dagli atti di concessione;
 - i) il credito derivante dagli anticipi dei punti vendita riferiti alle settimane contabili precedenti, per le quali il valore del saldo settimanale è negativo;
 - j) l'aggio e il compenso da recuperare per eventuali rimborsi di giocate a caratura.
3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad ADM sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Articolo 9

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad ADM

1. Il concessionario versa entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente di contabilità speciale n. 5736, intestato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e istituito presso la tesoreria statale, il saldo mensile.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Articolo 10

Allocazione dei fondi nel bilancio dello Stato

1. A fronte delle entrate affluite sul conto corrente di contabilità speciale di cui all'art. 3, le medesime sono così ripartite:
 - a) imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
 - b) spettanze erariali per le operazioni di lordizzazione.

Articolo 11

Altri versamenti

1. L'emissione dei titoli di pagamento per la somministrazione ai concessionari dei fondi per il pagamento delle vincite e dei rimborsi, avviene, di norma, entro la settimana successiva alla chiusura della settimana contabile in cui le vincite e i rimborsi sono prenotati.

Articolo 12

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite di importo unitario superiore a 3.000,00 euro seguono, rispettivamente, le modalità di pagamento previste per la nuova scommessa ippica a totalizzatore dai decreti di disciplina tecnica delle

formule di scommessa di cui all'articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; le modalità di pagamento previste per le formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri stati dell'Unione europea dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008; le modalità di pagamento previste per il nuovo concorso pronostici su base ippica dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008.

TITOLO III

Norme relative alle scommesse ippiche d'agenzia

Articolo 13

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del quinto giorno successivo alla chiusura della quindicina contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla quindicina contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
 - a) il saldo quindicinale;
 - b) il movimento netto per il gioco al totalizzatore nella quindicina contabile di riferimento;
 - c) l'importo dei biglietti vincenti per il gioco al totalizzatore nella quindicina contabile di riferimento;
 - d) l'aggio spettante al concessionario, nella misura prevista dalla normativa e relativo al movimento netto di cui al punto b);
 - e) l'importo totale dell'imposta unica dovuta dal concessionario per il gioco al totalizzatore nella quindicina contabile di riferimento;
 - f) gli importi dovuti a titolo di prelievo per il gioco a quota fissa e per la multipla a riferimento;
 - g) gli importi dovuti per i biglietti vincenti e rimborsabili prescritti per il gioco a totalizzatore, a quota fissa e per la multipla a riferimento.
3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella quindicina contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad ADM sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Articolo 14

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad ADM

1. Il concessionario versa entro la fine del quinto giorno solare successivo alla chiusura della quindicina contabile di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente di contabilità speciale n. 5736, intestato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e istituito presso la tesoreria statale, il saldo quindicinale.

2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo quindicinale, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Articolo 15

Allocazione dei fondi nel bilancio dello Stato

1. A fronte delle entrate affluite sul conto corrente di contabilità speciale di cui all'art. 3, le medesime sono così ripartite:
 - a) spettanze erariali per le operazioni di lordizzazione.

Articolo 16

Altri versamenti

1. L'emissione dei titoli di pagamento per la restituzione, ai concessionari, delle eventuali somme di cui dovessero risultare a credito a seguito della determinazione di ciascun saldo quindicinale, avviene, di norma, entro la settimana successiva alla chiusura della quindicina contabile di riferimento.

Articolo 17

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi seguono le modalità di pagamento previste dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169.

TITOLO IV

Norme generali relative agli adempimenti contabili del concessionario

Articolo 18

Adempimenti contabili del concessionario in materie di vincite

1. Il concessionario comunica, con le modalità definite da ADM, gli estremi del conto corrente bancario sul quale ADM, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale, effettua i versamenti dei fondi di cui ai precedenti articoli 5, 11 e 16.
2. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui al comma 1, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
 - a) contabilità quadrimestrale (modelli CSI.amm.p. e CSI.p. – allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da ADM, con cadenza settimanale, per tutte le tipologie di gioco sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente compilati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad ADM, con le modalità da essa definite, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre;
 - b) la contabilità di cui al punto a) è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Articolo 19

Adempimenti contabili del concessionario in materia di versamenti

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad ADM di cui ai precedenti articoli 3, 9 e 14, nonché di ogni altro importo dovuto ad ADM in virtù sia del contratto di concessione che di ogni altro eventuale provvedimento di ADM, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
 - a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente al competente Ufficio di ADM, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato;
 - b) contabilità quadrimestrale (allegato 3 - modello CSI.amm.e. per i concorsi pronostici sportivi, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e le scommesse di ippica nazionale; modello IPA.amm.e. per le scommesse di ippica d'agenzia) contenente l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni quadrimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun quadrimestre, di indicare la situazione totale del quadrimestre precedente. Le voci che concorrono alla definizione degli importi dovuti sono documentate attraverso l'allegato 4 - modello CSI.r. per i concorsi pronostici sportivi, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e le scommesse di ippica nazionale; modello IPA.r. per le scommesse di ippica d'agenzia. Tutti i modelli sono trasmessi ad ADM entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre.
 - c) la contabilità di cui al punto b) è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2016.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, è abrogato il decreto direttoriale n. 37249/giochi/GST dell'8 ottobre 2009.
3. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 dicembre 2015

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Alessandro Aronica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993